



**Società di  
Committenza  
Regionale**

**GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI E SACCHE  
PER NUTRIZIONE PARENTERALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL  
SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

**GARA 19-2026**

**CAPITOLATO TECNICO**

<b>1. PREMESSA</b> .....	3
<b>2. OGGETTO DELLA FORNITURA</b> .....	3
<b>3. DURATA</b> .....	4
<b>4. REQUISITI TECNICI GENERALI COMUNI DEI PRODOTTI</b> .....	5
4.1 Caratteristiche tecniche dei prodotti .....	5
4.1.1 Caratteristiche tecniche dei flaconi di vetro .....	5
4.1.2. Caratteristiche tecniche delle sacche.....	6
4.1.3 Etichette.....	6
4.1.4 Confezionamento ed imballaggio.....	7
<b>5. SERVIZI CONNESSI</b> .....	8
5.1. Trasporto e consegna .....	8
5.2. Resi .....	9
5.2.1 Tempistiche dei resi per difformità qualitativa .....	10
5.2.2 Tempistiche dei resi per difformità quantitativa .....	10
5.3 Servizio di supporto e assistenza .....	10
<b>6. EVENTI PARTICOLARI</b> .....	11
6.1 Indisponibilità temporanea del prodotto .....	11
6.2 “Fuori produzione” e accettazione di nuovi prodotti .....	11
6.3 Disponibilità di formulazioni migliorative .....	12
6.4 variazione del soggetto che commercializza il farmaco aggiudicato.....	12
6.5 Vigilanza.....	13
<b>7. MONITORAGGIO E REPORTISTICA</b> .....	13
<b>8. VERIFICHE DEL PRODOTTO</b> .....	13
<b>9. PENALI</b> .....	13
<b>10. REFERENTI DELLE FORNITURE</b> .....	15
<b>11. ALLEGATI</b> .....	15

## 1. PREMESSA

Il presente capitolato disciplina la fornitura di soluzioni e sacche per nutrizione parenterale e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta i cui fabbisogni sono esplicitati nella tabella prodotti, denominata Allegato A) al presente Capitolato.

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

- "*Fornitore*": si intende l'aggiudicatario della gara;
- "*Amministrazione Contraente - Ente*": le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e l'Azienda USL Valle d'Aosta, che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di ordinativi di fornitura;
- "*Ordinativo di fornitura*": si intende l'ordine di esecuzione periodico/istantaneo della fornitura da inoltrarsi esclusivamente in forma elettronica e con la trasmissione per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini, con cui le Aziende del Servizio Sanitario utilizzano l'Accordo Quadro e che dettaglia, di volta in volta, le quantità che le Aziende intendono acquistare dall'aggiudicatario, suddivise per prodotto, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione; lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda;
- "*servizi connessi*": s'intendono i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo offerto in sede di gara;
- "*giorni lavorativi*": s'intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi;
- "*AIC*": Autorizzazione all'Immissione in Commercio;
- "*AIFA*": Agenzia Italiana del Farmaco";
- "*ATC*": Sistema di classificazione anatomico, terapeutico, chimico;
- "*DDT*": Documento di Trasporto;
- "*RCP*": Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Per tutti i principali termini e definizioni di natura medica, scientifica e farmacologica si rimanda all'art.1 D.Lgs 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.

## 2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente gara è la fornitura di soluzioni e sacche per nutrizione parenterale (nel seguito anche solo "Prodotti"), come definiti nell'Allegato A "Tabella Prodotti" e la prestazione dei servizi connessi, di cui al paragrafo 5, da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e all'Azienda USL Valle d'Aosta.

Nello specifico, tale fornitura è suddivisa in 31 lotti.

I quantitativi per singolo lotto riportati nell'Allegato A) vengono indicati in via del tutto presuntiva, in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico e alle decisioni assunte dagli organi nazionali/regionali competenti. Si precisa che i predetti quantitativi sono da ritenersi come fabbisogno stimato, definito sulla base della raccolta dei dati pervenuti da parte degli Enti che hanno già manifestato l'interesse di avvalersi dell'Accordo Quadro e, per quanto riguarda le esigenze delle Aziende Sanitarie piemontesi, sulla base dell'elaborazione dei flussi informativi regionali. Si precisa, inoltre, che i predetti quantitativi non sono vincolanti né per S.C.R. Piemonte S.p.A. né per le Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori.

### **3. DURATA**

Con riferimento a ciascun lotto, gli Accordi Quadro avranno una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dall'attivazione della stessa.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di utilizzo della medesima mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti.

Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito dai singoli Lotti, gli Accordi Quadro potranno essere prorogati – per i Lotti non esauriti – fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di SCR Piemonte S.p.A.

SCR Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice.

La durata degli Accordi Quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 120, co. 10, del Codice per un ulteriore periodo massimo di 12 (dodici) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione della fornitura oggetto degli Accordi Quadro ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

La Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, entro il limite degli importi previsti nella Tabella Prodotti, nel caso di sopravvenute esigenze cliniche, considerato che le quantità stimate e richieste in fase di gara sono da ritenersi indicative. Pertanto, per aumentati fabbisogni nel corso di vigenza del periodo contrattuale, l'Accordo quadro potrà essere aumentato del valore correlato alle aumentate necessità cliniche.

In casi eccezionali, gli Accordi Quadro in corso di esecuzione potranno essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11 del Codice. In tal caso, i Fornitori sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti negli Accordi Quadro.

Nel corso di tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore aggiudicatario, salvo quanto previsto ai successivi paragrafi, è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante/dell'amministrazione contraente.

#### **4. REQUISITI TECNICI GENERALI COMUNI DEI PRODOTTI**

Le caratteristiche dei prodotti dovranno corrispondere circa la qualità e la composizione a quanto riportato nell'allegato A "Tabella Prodotti" e nel presente documento.

Le soluzioni, i contenitori e le chiusure, siano essi in vetro o in materiale plastico, dovranno essere conformi a quanto riportato nella Farmacopea Ufficiale vigente e successivi supplementi ed aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda:

- norme di buona fabbricazione e di controllo di qualità dei medicinali;
- norme di buona fabbricazione di soluzioni parenterali di grande volume;
- contenitori in vetro/plastica per uso farmaceutico e per soluzioni perfusionali;
- chiusure in materiale elastomerico per contenitori per preparazioni ad uso parenterale.

I prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di autorizzazione alla produzione ed immissione in commercio dei medicinali.

Salvo quanto previsto al successivo par. 6 tutti i Prodotti dovranno mantenere, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, le medesime caratteristiche richieste ed offerte in sede di gara

Tutti i prodotti offerti dovranno presentare, all'atto dell'offerta, l'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) attiva.

I concorrenti dovranno, per ogni prodotto offerto, fornire apposita dichiarazione attestante l'assenza di lattice, sia nella sua composizione sia nel confezionamento primario e secondario.

Nella colonna "Forma Farmaceutica" dell'Allegato A "Tabella Prodotti" viene indicata la tipologia di forma farmaceutica per il singolo prodotto. Nel caso in cui vengano indicate più forme (es: sacca/flacone), le Ditte offerenti potranno offrire a propria discrezione l'una o l'altra forma o entrambe, purché al medesimo prezzo. Nell'offerta economica dovrà essere indicata la forma farmaceutica offerta.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il Fornitore sarà tenuto a darne immediata notizia ai Servizi Farmaceutici e sarà tenuto al ritiro tempestivo di quanto presente presso le Aziende Sanitarie (concordando lo stesso con le singole aziende), emettendo nota di credito per l'importo relativo a quanto ritirato. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ogni Azienda provvedere alla restituzione addebitando le spese di trasporto al Fornitore.

##### **4.1 Caratteristiche tecniche dei prodotti**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, i prodotti in oggetto dovranno corrispondere a quanto dettato dalle norme di legge attualmente in vigore o in seguito emanate.

##### **4.1.1 Caratteristiche tecniche dei flaconi di vetro**

Le soluzioni devono essere contenute in flaconi di vetro trasparente e corrispondere a quanto indicato dalla Farmacopea Ufficiale vigente e specificatamente a:

- "Norme di buona fabbricazione di soluzioni parenterali di grande volume";
- "Soluzioni perfusionali: avvertenze generali";
- "Determinazione della resistenza idrolitica del vetro per contenitori da destinare a preparazioni iniettabili";

- “Chiusure in materiale elastomerico per medicinali iniettabili”;

e quanto altro previsto per la produzione ed il controllo di preparazioni iniettabili.

Inoltre:

- il sistema di chiusura del contenitore deve garantire una buona tenuta delle chiusure e un'adeguata protezione della superficie esterna delle medesime fino al momento dell'utilizzo (ad es. mediante un appropriato diaframma protettivo che impedisca l'accesso di microrganismi ed altri contaminanti e consenta il prelievo di tutto il contenuto senza rimuoverlo). I materiali devono essere sufficientemente compatti ed elastici da permettere il passaggio di un ago e/o di uno spike senza alcun distacco di frustoli e da garantire che il foro si richiuda dopo l'estrazione del perforatore;
- devono presentare uno spazio libero sufficiente per eventuali ulteriori aggiunte di soluzioni ove richiesto;
- se appoggiati su un piano di lavoro, devono rimanere in equilibrio senza il rischio di rovesciarsi;
- le scale di misurazione devono essere leggibili anche a flacone capovolto.

#### **4.1.2. Caratteristiche tecniche delle sacche**

Le sacche, in materiale plastico atossico, devono corrispondere a quanto previsto nella monografia della F.U. “Contenitori in plastica per liquidi perfusionali”.

Esse devono presentare un secondo involucro protettivo ed essere fornite di un idoneo sistema di attacco, pratico e resistente, per mantenere la posizione verticale durante il deflusso.

Devono essere provviste di punti di accesso che permettano il facile collegamento del contenitore con i dispositivi d'infusione perforabili con spike. Tutti i sistemi di chiusura devono garantire il non distacco di frustoli dopo perforazione o rottura.

Le sacche devono essere prive di ftalati.

Devono presentare, ove richiesto, uno spazio libero sufficiente per eventuali ulteriori aggiunte di soluzioni ed avere scale di misurazione ben leggibili.

Devono, inoltre, possedere una forma tale da consentire il completo deflusso della soluzione per gravità nella linea di infusione.

Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, per i prodotti per nutrizione parenterale contenenti aminoacidi e/o lipidi destinati a neonati e bambini al di sotto dei due anni di età, dovranno essere forniti a titolo gratuito sistemi di fotoprotezione, che garantiscano la protezione dalla luce dei prodotti (contenitori).

#### **4.1.3 Etichette**

Devono essere conformi alla normativa vigente.

Devono essere applicate in modo da evitare il distacco, direttamente sui contenitori primari per le soluzioni infusionali e riportare in modo chiaro, leggibile e indelebile:

- denominazione e codice del prodotto;
- l'indicazione della composizione qualitativa/quantitativa della soluzione espressa in grammi o grammi/litro e mEq o mEq/litro, mmol o mmol/litro per gli elettroliti, mOsm/litro e pH della soluzione, indicazione del Volume e delle Kcal totali;
- numero di AIC e ditta titolare;

- indicazioni d'uso (modalità di somministrazione ed eventuali ulteriori avvertenze);
- modalità di conservazione (temperature e avvertenze);
- il numero di lotto e la data della scadenza;
- nome ed indirizzo/sede del produttore;
- codice a barre per la lettura ottica, ove disponibile, che potrà essere affiancato, ma non sostituito dal QR-code.

Le etichette dovranno mantenere la stessa grafica (esempio: colore, tipo di carattere) per tutta la durata della fornitura.

Per le sacche per nutrizione parenterale l'indicazione della presenza o assenza di elettroliti dovrà essere chiaramente riconoscibile.

#### **4.1.4 Confezionamento ed imballaggio**

Il confezionamento si distingue in:

- confezionamento primario: da intendersi quale il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con la soluzione in esso contenuto (ad es: i flaconi, le sacche e le fiale);
- confezionamento secondario: da intendersi quale l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
- imballaggio esterno: costituito dallo scatolone contenente più confezioni secondarie di prodotti.

Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto in conformità a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano, approvate con decreto del Ministero della Sanità del 06/07/99 e s.m.i..

Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente ed in particolare:

- denominazione del prodotto;
- forma farmaceutica;
- dosaggio;
- ditta produttrice;
- numero del lotto di produzione;
- data di scadenza;
- Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente visibili;
- eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal Decreto Min. Salute 24 settembre 2003 e s.m.i. (Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping");
- codice a barre per la lettura ottica che potrà essere affiancato, ma non sostituito dal QR-code.

I singoli flaconi e le singole sacche devono essere racchiusi in scatole di cartone resistente per permettere facilità di immagazzinamento per sovrapposizione. Le scatole dovranno contenere i flaconi con l'imboccatura rivolta verso il lato di apertura e costruite in modo da proteggere i flaconi stessi da urti o rotture, possibilmente con setti isolanti, ed avere un peso complessivo non superiore a 15 Kg come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 al Titolo VI e all'allegato XXXIII.

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

Per ragioni di sicurezza dei pazienti, in osservanza alle raccomandazioni n° 7 e 12 del Ministero della Salute, i prodotti dovranno avere confezionamento ed etichettatura tali da favorire la massima identificabilità limitando la possibilità di scambio fra prodotti simili per confezionamento, etichettatura, dosaggio, pronuncia e scrittura.

## **5. SERVIZI CONNESSI**

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti.

### **5.1. Trasporto e consegna**

All'atto della consegna i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore ai 2/3 dell'intero periodo di validità. È facoltà di ciascuna Amministrazione Contraente accettare eventualmente prodotti con validità residua inferiore alla validità sopra indicata, ma la ditta fornitrice sarà tenuta ad emettere nota di credito ed effettuare il ritiro di quanto residuerà all'atto della scadenza.

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali e negli specifici orari indicati dall'Ente richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura, con mezzi idonei dotati di sponde idrauliche.

Per i farmaci da conservare a temperature determinate il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i., nonché dalle schede tecniche.

Sul DDT e sull'imballaggio esterno dovrà essere riportata chiara indicazione della temperatura di conservazione se diversa dalla temperatura ambiente.

Il Fornitore deve dare garanzia dimostrabile che i corrieri specializzati incaricati per la consegna dei farmaci effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del prodotto; il rispetto della temperatura di conservazione prevista per il singolo prodotto oggetto della fornitura sarà, dunque, dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al DDT (ad es. report emesso dal corriere al momento della consegna o inviato dalla ditta successivamente entro massimo 3 giorni lavorativi) nonché eventualmente dall'indicatore di temperatura. La mancata attestazione di cui sopra o il rilievo del mancato rispetto delle specifiche di conservazione del prodotto sarà oggetto delle penali di cui all'art. 9.

Per colli voluminosi la merce richiesta dovrà pervenire in imballi disposti su pedane EUR (cm 80 x 120) con altezza non superiore a cm 160. In caso di mancato rispetto di tali prescrizioni, l'Azienda si riserva di rifiutare la consegna. I pallets utilizzati devono consentire l'impilaggio su appositi scaffali ed il trasporto con le forche del carrello elevatore senza rischio per gli operatori. Delle pedane con cui verranno effettuate le consegne non sarà tenuta contabilizzazione e sarà onere del Fornitore provvedere al ritiro delle stesse entro 5 giorni lavorativi, diversamente l'Azienda Sanitaria non sarà responsabile della loro conservazione e pertanto nulla sarà dovuto in caso di danneggiamento o smarrimento.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegna.

La merce dovrà essere consegnata:

- franco magazzino compratore, nelle quantità e qualità descritte nell'Ordinativo di fornitura;
- entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell'Ordinativo di fornitura;
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- prodotti consegnati, codice AIC e relativo quantitativo;
- numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza;
- eventuali avvertenze e modalità di conservazione se diverse dalla temperatura ambiente.

La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun Ente avrà sempre la facoltà di verificare (par. 8) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di Fornitura.

Nel rispetto dei limiti dell'importo di aggiudicazione di ciascun Lotto, la singola Amministrazione potrà emettere Ordinativi di Fornitura, con relativa indicazione della sede di consegna, secondo le modalità indicate nell' Accordo Quadro, purché il valore economico degli Ordinativi non risulti essere inferiore ad euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa, ad eccezione degli ordinativi relativi ai lotti 6, 9, 28 e 29 per i quali non è previsto un importo minimo. Il Fornitore ha la facoltà di dare in ogni caso seguito a Ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto importo.

## **5.2. Resi**

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, variazione di colorazione di etichetta, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in eccesso) tra l'Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo e-mail, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero assegnato all'Ordinativo di fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, l'Ente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo e-mail, al Fornitore che

dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali relative alla mancata consegna di cui al successivo par.9, rapportata all'importo dei prodotti non consegnati, fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

### **5.2.1 Tempistiche dei resi per difformità qualitativa**

Il Fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9 del presente Capitolato.

Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Ente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

### **5.2.2 Tempistiche dei resi per difformità quantitativa**

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità.

Gli Enti non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato potrà essere inviato dall'Amministrazione contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

## **5.3 Servizio di supporto e assistenza**

Il Fornitore, alla data di attivazione dell'Accordo Quadro, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata dell'Accordo Quadro stesso, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a S.C.R. – Piemonte S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

L'assistenza ed il supporto devono consentire alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nell'Accordo Quadro;
- richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami.

I numeri di telefono dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).

ovvero, in alternativa

- numeri geografici di rete fissa nazionale.

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00).

Durante l'orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dagli Enti Contraenti devono essere ricevute da un operatore addetto.

In caso di mancata disponibilità del supporto, rilevata da S.C.R.–Piemonte S.p.A. a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa dagli Enti, per un periodo che si protragga oltre 2 (due) giorni lavorativi, verrà applicata la penale di cui al paragrafo 9.

## **6. EVENTI PARTICOLARI**

### **6.1 Indisponibilità temporanea del prodotto**

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo par. 9, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre **2 (due) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà anche indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al par. 5.1.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo par. 9.

Nell'ipotesi di indicazione di un termine di fine dell'indisponibilità del prodotto superiore a 5 giorni, in caso di necessità comunicata dall'Ente per iscritto (anche a mezzo e-mail), il Fornitore dovrà procedere direttamente all'acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze dell'Ente, sopportando l'eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara. Il Fornitore, entro 2 giorni dalla richiesta, dovrà fornire all'Ente informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione ed attendere in ogni caso la comunicazione di accettazione da parte dell'Ente stesso prima di procedere all'acquisto. La consegna del prodotto alternativo accettato dall'Ente dovrà avvenire entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Si specifica che nel caso in cui il fornitore, per momentanea carenza del prodotto, intenda offrire lo stesso medicinale ma in confezionamento estero, questo dovrà essere consegnato correlato di una nota che dia chiara evidenza del prodotto che viene sostituito ed allegando, altresì, la scheda tecnica del medicinale carente ed il provvedimento AIFA di autorizzazione all'importazione dello stesso.

Resta salva la possibilità per l'Ente, in caso di mancata consegna e mancato rispetto dell'iter di comunicazione dell'indisponibilità con relative successive incombenze a carico del Fornitore, di applicare le penali per mancata consegna nei termini e di procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l'eventuale maggiore onere economico (esecuzione in danno).

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto al par.9.

### **6.2 “Fuori produzione” e accettazione di nuovi prodotti**

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” a S.C.R. – Piemonte S.p.A. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni,
- indicare, pena la risoluzione dell’ Accordo Quadro, il Prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito;
- allegare la copia della comunicazione di “fuori produzione” inoltrata all’ Agenzia Italiana del Farmaco.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l’effettiva messa fuori produzione (30 giorni), S.C.R. – Piemonte S.p.A., anche avvalendosi di un supporto tecnico, procederà, quindi, alla verifica tecnica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. avrà facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell’effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto, si applicherà quanto previsto al precedente paragrafo 6.1.

### **6.3 Disponibilità di formulazioni migliorative**

In caso di disponibilità di formulazioni/confezionamenti migliorativi/alternativi alla fornitura oggetto dell’Accordo Quadro e di conseguenti possibili modifiche da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, il Fornitore si impegna ad informare S.C.R. Piemonte S.p.A..

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali formulazioni/confezionamenti migliorativi/alternativi, che verrà valutata da S.C.R. Piemonte S.p.A., anche avvalendosi di un supporto tecnico.

Resta inteso che, relativamente ai confezionamenti/formulazioni migliorativi/alternativi offerti, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara.

Solo a seguito di comunicazione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. dell’esito positivo della verifica del prodotto migliorativo offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione/affiancamento, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

### **6.4 Variazione del soggetto che commercializza il farmaco aggiudicato**

Qualora nel corso della durata dell’Accordo Quadro, per qualsiasi motivo (trasferimento AIC, cambio concessionario di vendita...), vari il soggetto che commercializza il farmaco aggiudicato, l’aggiudicatario dovrà trasmettere ad S.C.R. Piemonte S.p.A., con un congruo preavviso, comunicazione della futura variazione della titolarità della vendita. Il nuovo Fornitore, ai fini del subentro, sarà tenuto a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni della fornitura in essere; il

Fornitore cedente sarà ritenuto obbligato fino all'espletamento delle necessarie procedure amministrative.

## **6.5 Vigilanza**

Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero provvedimenti di ritiro di prodotti a seguito di segnalazioni di "non conformità", il Fornitore è tenuto all'immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e, se non interviene la revoca del provvedimento, alla sostituzione dei lotti segnalati e ritirati; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Responsabile della farmacovigilanza dell'Amministrazione contraente copia del rapporto finale trasmesso al Ministero competente con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

## **7. MONITORAGGIO E REPORTISTICA**

Ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'Accordo Quadro il Fornitore è tenuto a trasmettere ad S.C.R., all'indirizzo [monitoraggio@scr.piemonte.it](mailto:monitoraggio@scr.piemonte.it), su base semestrale, entro 15 giorni solari dal termine del semestre di riferimento, reports specifici, in formato file .xls, contenenti almeno i seguenti dati:

- riferimento lotto di gara;
- descrizione prodotto;
- amministrazione contraente;
- quantitativo ordinato;
- prezzo unitario;
- importo ordinato totale;
- eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti

e ogni eventuale altro elemento che verrà richiesto.

## **8. VERIFICHE DEL PRODOTTO**

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni contraenti ed S.C.R.- Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del Prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nella scheda tecnica presentata dal Fornitore.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi previsti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, l'Ente attiverà le pratiche di reso dei prodotti difettosi e/o non conformi, secondo quanto previsto all'art.5.2; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R.- Piemonte S.p.A.

## **9. PENALI**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 5.1 o al termine massimo di 10 giorni a causa di temporanea indisponibilità comunicata nei termini di cui all'art. 6.1, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 5 (cinque) per cento del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 5.2.1, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 5 (cinque) per cento del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di mancata comunicazione per iscritto alle Amministrazioni dell'indisponibilità temporanea del Prodotto nel termine massimo di 2 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo (all'art. 6.1), per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'arrivo della comunicazione l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 3 (tre) per cento del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- d) in caso di indisponibilità temporanea del Prodotto di cui all'art. 6.1 che si protragga per un tempo superiore a 10 giorni, per la mancata proposta del Fornitore di un prodotto di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara da acquistare sul libero mercato entro 2 (due) giorni dalla richiesta scritta dell'Ente, quest'ultimo potrà applicare, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di due giorni fissato per la proposta del Fornitore, una penale pari al 2 (due) per cento del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- e) in caso di mancata consegna del prodotto di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara acquistato direttamente dal Fornitore sul libero mercato ai sensi dell'art. 6.1 entro il termine di 3 giorni dall'accettazione dell'Ente, quest'ultimo potrà applicare, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari al 2 (due) per cento del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- f) in caso di mancata presenza dell'opportuna documentazione da allegare al DDT (ad es. report emesso dal corriere al momento della consegna o inviato dalla ditta successivamente entro massimo 3 giorni lavorativi) attestante il rispetto della temperatura di conservazione prevista per il singolo prodotto oggetto della fornitura, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'Ordinativo per ogni giorno lavorativo a partire dal quarto giorno lavorativo dalla ricezione del prodotto e fino alla consegna della documentazione attestante il rispetto della temperatura di conservazione prevista, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione delle penali sopra riportate avverrà in ogni caso nel rispetto dell'importo massimo pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 5.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 7 per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà di S.C.R.

applicare una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento dell'Accordo Quadro.

## **10. REFERENTI DELLE FORNITURE**

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

- un Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. e delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la figura in questione dovrà essere in grado di:
  - essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura;
  - implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
  - gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dagli Enti o da S.C.R.
- Un Collaboratore Scientifico che dovrà essere in grado di:
  - fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
  - gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica e tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R.

Inoltre, il Fornitore dovrà fornire alla stazione appaltante i Recapiti dell'Ufficio deputato agli ordinativi, del Collaboratore Scientifico e del Responsabile della Fornitura.

## **11. ALLEGATI**

Allegato A "Tabella prodotti"